

Gruppo di lavoro Area legale

La GARANZIA nella vendita di BENI

Linee Guida

Documento chiuso con informazioni disponibili al 14 Giugno 2016.

Gruppo di lavoro Area legale

INDICE

1. PREMESSE.....	pag.3
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	pag.4
3. PROFILI DELLA GARANZIA IN AMBITO NAZIONALE	pag.9
4. PROFILI DELLA GARANZIA IN AMBITO INTERNAZIONALE: FOCUS SULLA CONVENZIONE DI VIENNA SULLA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI.....	pag.15
5. POSSIBILI CONTENUTI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE NEI RAPPORTI B2B.....	pag.18
6. LIMITAZIONE PER DANNI.....	pag.20
7. RESPONSABILITA' DA NON CONFORMITA'	pag.21
8. RESPONSABILITA' DA PRODOTTO DIFETTOSO.....	pag.24
9. LINK UTILI.....	pag.30

Finalità delle Linee Guida e avvertenze per l'utilizzo

Le presenti Linee Guida hanno **finalità esclusivamente divulgative** e non rappresentano in alcun modo un parere legale sulle materie trattate, né il presente documento può essere inteso come tale. Le informazioni contenute in queste Linee Guida sono destinate a quanti, operando nei settori della costruzione, trasformazione ed equipaggiamento degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di persone e di merci, forniscono e vendono abitualmente, in un rapporto *Business to Business* (B2B), componenti ad aziende manifatturiere del settore Automotive, e pertanto possono essere interessati a disporre di alcune **sommarioe indicazioni di carattere generale in materia di garanzia nella vendita**. Benché in sede di redazione sia stato compiuto ogni possibile sforzo per assicurare l'accuratezza delle informazioni contenute nelle presenti Linee Guida, il documento non ha alcuna pretesa di esaustività e ANFIA e coloro che hanno collaborato alla loro stesura non possono garantire la correttezza, completezza ed esaustività di dette informazioni. ANFIA e i partecipanti al GDL Area Legale declinano, pertanto, ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del presente documento e delle informazioni ivi contenute per finalità diverse da quelle meramente divulgative, **raccomandando ai lettori di contattare e consultare i propri uffici legali interni o consulenti esterni di propria fiducia prima di assumere decisioni specifiche o intraprendere qualsiasi iniziativa sulla base delle informazioni riportate in queste Linee Guida.**

Gruppo di lavoro Area legale

1. Premesse

In materia di vendita, con il termine *garanzia* si intende il complesso di tutele / rimedi che l'ordinamento giuridico e/o il contratto di vendita apprestano a favore dell'acquirente di un bene, nel caso in cui questo presenti vizi, mancanze di qualità o difetti di conformità¹.

Il presente documento approfondisce il tema della garanzia nell'ambito delle vendite di beni tra *"costruttore autoveicolo-produttore componente"* (*car manufacturer vs Tier 1 components manufacturer*) e delle vendite tra *"produttore componente-fornitore parti/assemblati"* (*Tier 1 components manufacturer vs Tier 2/3 ... components manufacturer*).

Si tratta in entrambi i casi di vendite *Business to Business* (B2B), rispetto alle quali si distinguono due forme di garanzia: la **garanzia legale**, così denominata perché ha la sua fonte nella legge, che la prevede e la regola, e la **garanzia**, variamente denominata come **convenzionale o contrattuale o commerciale**, disciplinata essenzialmente dagli accordi tra le parti del contratto di vendita (che di seguito, per comodità, denomineremo "convenzionale").

Il tema della garanzia nelle vendite B2B può tuttavia risentire, indirettamente, anche delle regole in materia di garanzia nelle vendite *Business to Consumer* (B2C) e ciò, in particolare, può accadere quando l'oggetto della vendita tra un fornitore e un acquirente *professionale* (vendita B2B) è un bene (di consumo) o un componente di un bene (di consumo) destinato ad essere rivenduto ad un acquirente/consumatore finale

¹ Nell'ordinamento italiano esiste anche l'istituto della *"garanzia per evizione"*. Si tratta di una garanzia che inerisce, in particolare, al contratto di vendita, con la quale il venditore assume il rischio dello spoglio subito dal compratore del bene acquistato, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un terzo. Tale ipotesi di garanzia nella vendita non costituisce oggetto di trattazione nelle presenti Linee Guida, che verteranno sulla sola garanzia nella vendita per vizi, mancanze di qualità e/o difetti di conformità del bene venduto.